

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il reclutamento di personale a tempo determinato.

(GU n.27 del 13-7-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - n. 38 del 16 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di assicurare il necessario rafforzamento della capacita' amministrativa delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione che sono soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle Missioni 1 e 4 del Piano, e' autorizzata l'assunzione a tempo determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2023 (prima data utile), per un periodo massimo di trentasei mesi, ma non eccedente la durata dei progetti e comunque non oltre la data di completamento del Piano del 31 dicembre 2026, di un numero massimo di otto responsabili amministrativo-contabili di categoria D e di sette assistenti amministrativo-contabili di categoria C2, mediante lo scorrimento dalle graduatorie, ordinarie e separate, degli idonei, formate all'esito delle procedure selettive semplificate di cui all'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2023/2025). Al predetto personale si applica, come per il restante personale gia' assunto dalle predette graduatorie, la riserva di posto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7-septies, comma 5, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attivita' della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali), per l'assunzione a tempo indeterminato nelle istituzioni assegnatarie del predetto personale nei limiti dei posti disponibili e delle facolta' assunzionali di volta in volta vigenti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 32/2022 e' incrementata di euro 510.900 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e determinata nell'importo massimo di euro 663.500 per l'anno 2026.

3. Le graduatorie ordinarie degli idonei, formate all'esito delle procedure selettive semplificate di cui all'art. 7 della legge regionale n. 32/2022, una volta soddisfatte le prioritarie necessita' assunzionali correlate all'attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), possono essere altresì utilizzate a scorrimento per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all'art. 42 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), nei limiti degli stanziamenti già iscritti ai competenti capitoli di spesa.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 510.900 per l'anno 2024, in euro 510.900 per l'anno 2025 e nell'importo massimo di euro 663.500 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 510.900 negli anni 2024 e 2025.

4. Per l'anno 2026 l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 nei medesimi Missione e Programma e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 2 agosto 2023

Il Presidente: Testolin

(Omissis).